

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

di concerto col Ministro dei lavori pubblici

(DI PIETRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1996

Norme sugli incarichi e le incompatibilità dei magistrati amministrativi e contabili, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, nonchè disposizioni in tema di divieto di arbitrato e di giurisdizione per gli appalti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge disciplina la materia dell'incompatibilità, dei codici etici e degli incarichi extragiudiziari dei magistrati amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

Il disegno di legge introduce una disciplina tendenzialmente omogenea a quella proposta dal Governo, in altro disegno di legge (atto Senato n. 1247), per i magistrati ordinari, dalla quale, peraltro, la normativa concernente i magistrati amministrativi e contabili si discosta in relazione all'autonoma collocazione costituzionale di tali magistrature voluta dal Costituente (articolo 100 e articolo 125 della Costituzione).

Tale autonoma considerazione è, del resto, stata valutata anche in una recente risoluzione parlamentare (risoluzione Camera n. 7/00048).

L'articolo 1 introduce, analogamente a quanto previsto dal disegno di legge concernente i magistrati ordinari, il divieto di iscrizione a partiti politici nonché ad associazioni i cui vincoli siano oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni. Il divieto di iscrizione a partiti politici, conformemente alla Costituzione, non è stato previsto per gli avvocati e per i procuratori dello Stato.

L'appartenenza alle associazioni consentite è, comunque, soggetta a obbligo di comunicazione all'organo di autogoverno.

L'articolo 2 disciplina la materia degli incarichi consentiti e vietati ai magistrati amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e ai procuratori dello Stato.

Tale materia risulta già disciplinata, in senso fortemente restrittivo rispetto al passato, dai regolamenti governativi emanati in attuazione dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (decreto del Presidente 6 ottobre 1993, n. 418, per i magistrati amministrativi, decreto del Presi-

dente 31 dicembre 1993, n. 584, per gli avvocati e i procuratori dello Stato, e decreto del Presidente 27 luglio 1995, n. 388, per i magistrati contabili).

La disciplina sostanziale contenuta nei regolamenti, già vigente, contiene in gran parte quanto auspicato nella richiamata risoluzione parlamentare e ad essa si ispira sostanzialmente anche il disegno di legge presentato per i magistrati ordinari.

Si è così ritenuto di richiamare espressamente i regolamenti vigenti, introducendo peraltro - oltre al divieto degli incarichi arbitrari - una rilevante novità nel procedimento di modificazione dei detti regolamenti, con la previsione del parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

Ciò consente, da un lato, di non «rilegare» la materia - essendo ciò consentito dalla mancanza di una norma costituzionale quale è l'articolo 108 per i magistrati ordinari - dall'altro di assicurare la consapevole e piena partecipazione parlamentare alla formazione della normativa.

È previsto, comunque, l'esplicito divieto per i magistrati amministrativi e contabili, nonché per gli avvocati e i procuratori dello Stato di partecipare a collegi arbitrari o di ricoprire incarichi di arbitro unico.

L'articolo 3 prevede la massima pubblicità dei codici etici dei magistrati amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato, già adottati ai sensi dell'articolo 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 e, fermo il rispetto della natura «etica» dei detti codici, introduce un intervento propositivo degli organi di autogoverno per la modifica dei codici.

L'articolo 4 pone il divieto di devolvere ad arbitri la soluzione di controversie in cui siano interessate pubbliche Amministrazioni o comunque che coinvolgano opere finanziate con denaro pubblico.

La disposizione si pone in stretta, necessaria correlazione con il divieto di assunzione di incarichi arbitrari per tutti i magistrati, ordinari (si veda il disegno di legge a iniziativa del Ministro di grazia e giustizia) e amministrativi, nonché per gli avvocati e i procuratori dello Stato (articolo 2, comma 1). La conseguente attenuazione della garanzia di istituzionale «terzietà» assicurata in passato dalla presenza di un magistrato nei collegi arbitrari, impone, in considerazione degli interessi pubblici coinvolti nelle controversie in questione, l'integrale riconduzione delle controversie medesime alla giurisdizione pubblica. Conseguentemente,

il comma 2 dell'articolo 4 attribuisce le controversie in materia di concessione, appalti pubblici e ogni altro sistema di affidamento o gestione di opere, servizi e forniture pubblici alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Vengono poi dettate alcune disposizioni al fine di disciplinare la situazione intertemporale.

L'articolo 5 prevede disposizioni in materia di validità ed efficacia dell'autorizzazione dei rispettivi organi di autogoverno dei magistrati amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Divieto di iscrizione a partiti
e di partecipazione ad associazioni)*

1. È fatto divieto ai magistrati amministrativi e contabili di iscriversi a partiti politici.

2. È fatto divieto ai magistrati amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e ai procuratori dello Stato di far parte, a qualsiasi titolo, di associazioni i cui vincoli siano oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle rispettive funzioni.

3. I magistrati amministrativi e contabili, nonché gli avvocati e i procuratori dello Stato hanno l'obbligo di dichiarare ai rispettivi organi di autogoverno l'appartenenza ad associazioni o gruppi, nei sensi e con le modalità stabiliti dagli stessi organi.

Art. 2.

(Incarichi consentiti e incarichi vietati)

1. È vietato ai magistrati amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e ai procuratori dello Stato di partecipare a collegi arbitrali o di ricoprire incarichi di arbitro unico.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, gli incarichi vietati e gli incarichi consentiti ai magistrati amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e ai procuratori dello Stato sono previsti dai rispettivi regolamenti di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo le procedure e con le modalità disciplinate dai regolamenti medesimi.

3. Ogni modifica dei regolamenti di cui al comma 2 è adottata sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono, nel termine di sessanta giorni

dal ricevimento della richiesta, sul testo definitivo del provvedimento.

4 Gli incarichi sono attribuiti ai magistrati amministrativi e contabili, nonchè agli avvocati e ai procuratori dello Stato dai rispettivi organi di autogoverno.

5. Nel disciplinare gli incarichi ed i collocamenti fuori ruolo, ove previsto, gli organi di autogoverno, fatte salve esplicite disposizioni di legge, prevedono limiti numerici e temporali al collocamento fuori ruolo, alla durata dell'incarico, nonchè alla compatibilità dello stesso con le funzioni svolte nell'istituto di appartenenza.

6. Sono abrogati gli articoli 3, comma 3, lettera *g*), del decreto del Presidentete della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, 3, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584, e 3, comma 3, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388.

Art. 3.

(Codici etici dei magistrati amministrativi e contabili, nonchè degli avvocati e dei procuratori dello Stato)

1. I codici etici dei magistrati amministrativi e contabili, nonchè degli avvocati e dei procuratori dello Stato, adottati dagli organi delle rispettive associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 58-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. Gli organi di autogoverno possono suggerire alle rispettive associazioni di categoria modifiche e innovazioni ai codici etici di cui al comma 1.

Art. 4.

(Divieto di arbitrato e norme concernenti la giurisdizione in materia di appalti pubblici)

1. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture

in cui sia parte una pubblica Amministrazione o una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto.

2. Le controversie in materia di concessione, appalti pubblici e ogni altro sistema di affidamento o gestione di opere, servizi e forniture pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Validità ed efficacia dell'autorizzazione degli organi di autogoverno)

1. L'autorizzazione dei rispettivi organi di autogoverno dei magistrati amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato rileva ai fini della responsabilità dell'autorizzato e non incide sulla legittimità dell'atto di nomina o di designazione.

2. Con riguardo agli incarichi la cui compatibilità discende in via generale da una previsione normativa e per quelli autorizzati temporaneamente in via di urgenza salva ratifica dei rispettivi organi di autogoverno, l'autorizzazione definitiva retroagisce dall'atto del conferimento.

